

**Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 (BUR n. 115/2005)**

**DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA REGIONALE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO"**

**Art. 1 - Disposizioni per l'applicazione della legislazione urbanistica regionale.**

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è ripristinata la vigenza delle norme richiamate dall'articolo 2, e di quelle alle stesse connesse, già abrogate in base al combinato disposto degli articoli [48](#) e [49](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni. Resta abrogata la lettera c) del comma 9 dell'[articolo 50](#) della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

2. Nell'applicazione del comma 15 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 <sup>(1)</sup> richiamato dall'articolo 2, sono da computarsi le percentuali già utilizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni.**

1. Al comma 1 dell'[articolo 48](#) dopo le parole "*salvo quelle finalizzate*" sono aggiunte le seguenti "*, o comunque strettamente funzionali,*" e dopo le parole "*impianti di interesse pubblico*" sono aggiunte le seguenti "*nonché quelle disciplinate dall'[articolo 50](#), commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni. Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto articolo 50, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel settore della logistica.*".

2. Il comma 1 ter dell'articolo 48 è così sostituito:

omissis <sup>(2)</sup>

3. omissis <sup>(3)</sup>

**Art 3 - Modifica all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.**

1. Il comma 9 dell'[articolo 25](#) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:

omissis <sup>(4)</sup>

**Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo](#)

44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

1() Gli artt. da 1 a 75, l'art. 98, gli artt. da 101 a 109, da 114 a 121 e l'art. 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, sono stati abrogati dall'art. 49, comma 1, lett. e), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a decorrere dalla pubblicazione sul BUR dei provvedimenti previsti dall'art. 50, comma 1, della medesima legge regionale; detti provvedimenti sono stati adottati con un'unica deliberazione della Giunta regionale, n. 3178/2004, pubblicata sul BUR n. 105 del 22 ottobre 2004. Tuttavia alcune disposizioni della legge regionale 61 del 1985 sono ancora applicabili in via transitoria: si vedano, in particolare, oltre agli artt. 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, l'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18, l'art. 35, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, l'art. 3, comma 2, l'art. 7, comma 2, e l'art. 8, comma 4, lett. b), della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4, l'art. 18, comma 1 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 come modificato da comma 9 dell'art. 63 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché l'art.13, comma 13, e l'art.14, comma 1, lett.a), della legge regionale 6 giugno 2017, n.14.

2() Vedi modifiche apportate al comma 1 ter dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

3() Comma abrogato da comma 1 art. 8 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55.

4() Vedi modifiche apportate al comma 9 dell'art. 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.